**INDICAZIONI CONCERNENTI L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

**Premessa**

Il presente documento ha la finalità di approfondire gli aspetti relativi all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali per l’anno scolastico 2019/2020, alla luce dei decreti delegati previsti dalla legge n° 107/15 sulla "buona scuola".

In tema di valutazione, si farà riferimento alla normativa di riferimento ancora in vigore e verranno, inoltre, evidenziate le disposizioni e le novità contemplate dal **D.Lsg. n. 62 del 13 aprile 2017** sulla**"Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato"** a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n. 107/15.

Ci si soffermerà, nello specifico, sull’**articolo 11** che **riguarda gli alunni con disabilità e DSA**.

**Introduzione: gli alunni con B.E.S.**

I **Bisogni Educativi Speciali** (B.E.S.) comprendono rispettivamente:

1. Le disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3):
* minorati della vista
* minorati dell’udito
* psicofisici
1. I disturbi evolutivi specifici:
* Dsa (Legge 170 dell’8 Ottobre 2010 e D.M. 5669 del 12 Luglio 2011) .
* Borderline Cognitivi.
* Disturbi dell’Area Verbale del Linguaggio: Disturbi Specifico del Linguaggio

 (DSL) o bassa intelligenza verbale, Disturbi della Comprensione.

* Disturbi dell’Area non-verbale: Disturbo della coordinazione motoria,

 Disturbo non-verbale, Disprassia, o bassa intelligenza non-verbale.

* Disturbi dello spettro autistico lieve (che non rientrano nella Legge 104/92).
* Adhd/Dop/Doc (Disturbo Dell’attenzione E Iperattività/ Disturbo Della Condotta,

 Disturbo Oppositivo-Provocatorio).

1. Lo svantaggio:
	* Socio-economico;
	* Linguistico-culturale (alunni non italofoni).

**ALUNNI CON DISABILITÀ (L.104/1992)[[1]](#footnote-1)**

Si riportano, nel presente paragrafo, i commi relativi all’art. 11 del D.Lsg. n° 62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" con commento esplicativo:

Comma 1:

“La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al **comportamento**, alle **discipline** e alle **attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104[[2]](#footnote-2)”; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10”.

Sostanzialmente, si sottolinea che:

* la valutazione per gli alunni con disabilità tiene conto di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato che viene redatto a seguito della formulazione di un profilo dinamico-funzionale risultante da precedente diagnosi funzionale.
* Le disposizioni previste negli articoli da 1 a 10 del suddetto decreto valgono anche per gli alunni con disabilità (per tali disposizioni, consultare il documento generale sugli “Esami di Stato del I Ciclo”).

Comma 2

“Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297[[3]](#footnote-3)”:

Si fa qui riferimento all’obiettivo dell’integrazione scolastica, ossia “*lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'****apprendimento****, nella* ***comunicazione****, nelle* ***relazioni*** *e nella* ***socializzazione***”.

Comma 3

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

 Il comma 3 fa implicito riferimento all’art. 6 del d.lgs 62 che dà disposizioni in merito all’ ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nell’art. 6 si ribadisce che nella scuola secondaria di primo grado **l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo avviene **per delibera del consiglio di classe**. Qualora non vi siano sufficienze in alcune discipline la scuola *"***attiva specifiche strategie***per il miglioramento dei livelli di apprendimento"* e può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo con adeguata motivazione.

In aggiunta, il suddetto comma 3, art. 11, per gli alunni con disabilità, sottolinea che **l’ammissione avviene tenendo conto del piano educativo individualizzato**.

Comma 4

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Si fa qui riferimento alle prove INVALSI previste nel mese di Aprile ed obbligatorie ai fini dell’ammissione all’Esame di stato.

Gli alunni con disabilità, durante lo svolgimento delle prove possono avvalersi di "misure compensative o dispensative" indicate nel PEI. È prevista anche la possibilità di "specifici adattamenti" e addirittura l'esonero da tali prove. Sarà il Consiglio di Classe, sulla base del PEI, del percorso scolastico e dei progressi compiuti, a stabilire e verbalizzare le modalità di svolgimento delle prove da parte degli allievi con disabilità.

Comma 5

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Comma 6

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Gli alunni con disabilità, durante le prove di esame possono avvalersi di tempi più lunghi, mezzi tecnologici e sussidi didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel PEI, nonché dell’assistenza. Se ritenuto necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con *"***prove differenziate"**che**hanno valore equivalente e danno diritto al conseguimento del diploma finale. Sul diploma non viene fatta menzione alle eventuali prove differenziate sostenuti dagli alunni.**

Le prove differenziate devono essere predisposte *"sulla base del PEI"* tenendo conto del percorso di studi e delle attività didattiche svolte durante l’anno.

Comma 7

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

L’**art. 8 sottolinea la finalità dell’esame di stato che è quella di**  verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli allievi. L’art. 8, introduce la novità che le **commissioni di esame conclusivo del primo ciclo** sono **presiedute dal Dirigente Scolastico della stessa scuola**, se trattasi di istituzione statale, e dal coordinatore delle attività educative se trattasi di scuola paritaria.

La **valutazione finale** viene effettuata in **decimi** dalla Commissione d'esame dell'istituto, su proposta delle singole **sottocommissioni costituite dai Consigli delle singole classi**. Il **voto finale** risulta dalla **media tra i voti di ammissione e quelli realizzati nelle tre prove scritte,**predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due lingue straniere,**e la prova orale.** I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

Comma 8

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Il comma 8 dell'art. 11 introduce un'**importante novità** secondo la quale **agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato di credito formativo** (e non il diploma) che è **titolo idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo**(scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

**ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)[[4]](#footnote-4)**

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono stati identificati all’interno della categoria degli alunni con BES (Bisogni educativi speciali) nel **D.M. del 27/12/2012** “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*” e nella successiva **C.M. n° 8, 561 del 6/03/2013** “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*. *Indicazioni operative”*.

La Legge dell’ **8 ottobre 2010, n. 170** “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”,* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010*, ha dettato nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico, e tra le finalità dell’art. 2 indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti”; mentre al comma 4 dell’art.5 ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato [….]”.

La Legge 170/2010 conferma quanto contenuto nel **D.P.R. n.122 del 2009**, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”,* e specificamente nell’art.10 ha espressamente previsto che “per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

Nell’art.6del **D.M. del 12 luglio 2011, prot. 5669**, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Differenziazione, diversificazione, adeguamento alle specifiche situazioni soggettive sono i principi cui ispirarsi per adempiere a quanto affermato nell’art.1 del **D.P.R. 122/2009** “la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo […]”.

**ESAMI DI STATO CONLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (ALUNNI CON DSA)**

Per gli studenti con DSA, la **nota protocollare n. 3587 del 3 giugno 2014** “*Esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione*” specifica che “la Commissione d’esame **–** sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e del successivo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 [… ], e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), predisponendo adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, [… ] e particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame” [[5]](#footnote-5):

 “Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.” (art. 6 **D.M. del 12 luglio 2011, prot. 5669**, comma 3).

L’articolo 11 del recente decreto legislativo **n. 62 del 13 aprile 2017 riguarda gli alunni con DSA dal comma 9 al comma 15.**

Comma 9

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170[[6]](#footnote-6), la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Comma 10

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Comma 11

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I commi 12 e 13, relativi alla prova di lingua straniera, vengono trattati nel paragrafo successivo.

Comma 14

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

Comma 15

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

**L’ALUNNO DSA E LE LINGUE STRANIERE**

I candidati DSA certificati potranno accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, secondo quanto previsto dall’**art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011** e dalle allegate Linee guida.

Secondo quanto contenuto al comma 5 del succitato articolo: “Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;

- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica […].

Il **comma 12, articolo 11 del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017** ribadisce che se un'alunno con DSA viene **dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere** debba **compensare tale prova con una prova orale sostitutiva:**

**“**Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.”

Il **comma 13** , articolo 11 del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 introduce invece una **novità importante**, che modifica la precedente normativa prevista dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

Infatti, se nella prima parte dell’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 si conferma che “solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato”, successivamente lo stesso articolo 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 prosegue affermando che: “In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998”.

**Il comma 13, articolo 11 del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017** invece prevede che **gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie**(le lingue straniere)**possono ottenere il diploma** conclusivo del primo ciclo, invece dell'attestato che era espressamente previsto dalla precedente normativa (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 6).

Comma 13

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, **l'alunna o l'alunno**, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e **segue un percorso didattico personalizzato**. In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma**. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori. L’ **O.M. 37/2014 , art. 18**, *“Esame dei candidati con DSA o con BES*”, esplicita: “I candidati con DSA possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.” Pertanto ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l’esame di Stato.

**RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI**

Nel diploma di licenza degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è riportato il voto finale in decimi senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Per gli studenti con **DSA**, la nota protocollare n. 3587 del 3 giugno 2014 “ *Esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione* ” specifica che “ *la Commissione d’esame –* sulla base diquanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e del successivo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 201, n. 170 [… ], e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe *- terrà in debita considerazione le* *specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), predisponendo adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, [… ] e particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame”.* “ *Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo ciclo di istruzione, tengono in* *debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.”* (art. 6 D.M. del 12luglio 2011, prot. 5669, comma 3). La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera nel corso dell’anno scolastico e in sede di Esame di Stato è disciplinata in forma tassativa e inderogabile dall’art. 6 del DM 12 luglio 2011. ( Si veda anche la C.M. n. 8/ marzo 2013 ). : “*I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011”*e che inoltre *“I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali”*.

**ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)[[7]](#footnote-7)**

La Nota Ministeriale prot. n° 3587 del 3 giugno 201 4 fa riferimento esplicito agli alunni con **BES**, di cui alla Direttiva del 27/12/2012 e successive norme, dicendo chiaramente che lacommissione deve tener conto della individuazione di tali alunni operata dal consiglio di classe e delle misure compensative contenute nel loro PDP. Per quanto riguarda gli Esami di Stato, la C.M. 252/2016 stabilisce che: *“[…] In ogni caso, per tali alunni, non è prevista* *alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno* ”.

Per quanto concerne gli alunni con BES (bisogni educativi speciali), secondo quanto previsto dalla nota 3587 del 3 giugno 2014 *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”*: “La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”.

La valutazione degli **studenti stranieri** è realizzata secondo l’art. 1, c. 9 del DPR 22 giugno 2009, n° 122 secondo cui “ *I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio* *nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*.” Si ritiene tuttavia che, in presenza di PDP redatto dal consiglio di classe, tali alunni possano adoperare, al pari degli alunni con ulteriori bes, gli strumenti compensativi previsti dal piano e adottati in corso d’anno.

Nessun riferimento specifico è presente nel decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES individuati dai consigli di classe d’intesa con la famiglia. Si ritiene pertanto che permangano le norme appena citate sulla possibile adozione di strumenti compensativi.

1. **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62** “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, *Gazzetta Ufficiale* n. 39, 17 febbraio 1992.

**DPR 8 marzo 1999, n. 275**: *Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997*.

**LEGGE 28 marzo 2003, n. 53** “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”.

**Decreto legislativo n.59 del 19 febbraio 2004 articolo 11, comma 4-ter.** “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”.

**C.M. 28/07:** *Introduzione della certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado;*

**D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008** *sulla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;*

**DPR del 22 giugno 2009,** **n. 122,** “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”* **–** *ART.9/10.*

**D.M. 254/2012** *– Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.*

**C.M. 3/2015***‐*Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 314, comma 4 e art. 315, comma 1** “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di*

 *istruzione”*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per la valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si fa riferimento a: **Nota MPI 4674, del 10 maggio 2007** “*Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative*”, *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. D.M.31/07/2007*”*.*

**LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170** “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, Gazzetta Ufficiale N. 244del 18 Ottobre 2010*.

**MIUR,** *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA*, allegate al DM n. 5669 del 12/07/2011.

**D.M. del 12 luglio 2011, prot. 5669, art. 6** e allegate Linee Guida. [↑](#footnote-ref-4)
5. NOTA MIUR n. 3587 del 3 giugno 2014: “*Esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione*”, pag. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. **LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170** “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Perla valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento alla:

**C.M. n° 8, 561 del 6/03/2013** “*intervento Strumenti di per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*. *Indicazioni operative”.*

**D.M. del 27/12/2012** “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”.

**NOTA MIUR Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013.** “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti*”. [↑](#footnote-ref-7)